



COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

Piazza Martiri della Libertà n. 1 - C.A.P. 10077 – Tel. 011/9263211- Fax 011/9278171 –
C.F. e P.I. 01126920014
Ø

www.comune.sanmauriziocanavese.to.it

e-mail: protocollo@pec.comune.sanmauriziocanavese.to.it

CAPITOLATO D'ONERI SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER ANNI 5

ART. 1 – OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico ha per oggetto lo svolgimento del Servizio di Brokeraggio Assicurativo a favore del Comune di San Maurizio Canavese per **anni 5 dalla data dell'aggiudicazione**, ai sensi del Titolo IX del D.Lgs. 07.09.2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni) e successivi Regolamenti ISVAP (ora IVASS). Il servizio riguarda la consulenza nel settore assicurativo, relativamente alla stipula di nuove polizze e alla gestione di quelle in corso.

La procedura relativa all'affidamento non è suddivisa in lotti per la natura del servizio, che non è frazionabile in parti.

ART. 2 – REQUISITI PROFESSIONALI

Il Broker, persona fisica o giuridica, deve essere regolarmente iscritto all'Albo previsto dal suddetto D.Lgs. n. 209/2005.

L'appalto sarà quindi, unilateralmente ed immediatamente risolto dal Comune, qualora venga meno l'iscrizione all'Albo di cui sopra per radiazione o altro.

ART. 3 – ESPLICAZIONE DEL SERVIZIO

Il Broker si impegna a fornire al Comune di San Maurizio Canavese supporto completo in materia assicurativa ed in particolare le seguenti prestazioni e servizi, indicati in via principale e non esaustiva:

- a) Presa in carico e gestione del programma assicurativo in corso ed aggiornamento, nel tempo, dello stato dei rischi e delle relative coperture, conseguenti a modifiche normative intervenute, e/o all'andamento del mercato assicurativo, e/o a seguito di eventi dannosi accaduti.
- b) Analisi dei rischi in capo al Comune e delle relative coperture assicurative.
- c) Analisi delle polizze assicurative in essere ed impostazione del nuovo programma assicurativo comprendente anche il fabbisogno finanziario per la sua realizzazione.
- d) Valutazione dei beni in collaborazione con gli uffici patrimonio e acquisti del Comune.
- e) Aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell'evolversi del mercato e delle nuove esigenze del Comune.
- f) Elaborazione e redazione dei capitolati di gara suddivisi per categorie di rischio, del calcolo della spesa in rapporto alle nuove garanzie e valori assicurati al fine di istruire le procedure di selezione, per l'aggiudicazione dei contratti assicurativi.
- g) Assistenza nella gestione ordinaria delle polizze: segnalazione delle scadenze (almeno 60 giorni prima della scadenza indicata nelle polizze) segnalazioni di eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze, segnalazione tempestiva di eventuali problematiche emergenti (es. recesso in caso di sinistro da parte della compagnia) e delle modalità per le relative risoluzioni.
- h) Assistenza tecnica nello svolgimento delle gare (inclusi i controlli di conformità e di economicità delle singole offerte come precisato al successivo punto j) e nella predisposizione degli atti necessari, del bando di gara, degli schemi di contratto aggiornati all'evoluzione legislativa e di mercato per l'espletamento delle procedure concorsuali previste per l'affidamento del servizio, da inviare in

tempo utile da consentire al Comune l'aggiudicazione della gara almeno sessanta giorni prima della scadenza delle polizze.

i) Aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze dell'Ente, conseguenti ad evoluzioni legislative e/o regolamentari.

j) Predisposizione di un'apposita relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie compagnie assicuratrici evidenziando quelle che hanno espresso migliore rapporto qualità-prezzo.

k) Indagine di mercato al fine di sottoporre all'Ente le migliori offerte del mercato assicurativo.

l) Gestione dei sinistri in franchigia.

m) Assistenza e gestione amministrativa dei contratti assicurativi e dei sinistri attivi e passivi che abbiano attinenza con le polizze del Comune. In particolare:

1. Segnalazione preventiva della scadenza dei premi dovuti e pagamento dei premi assicurativi in nome e per conto del mandante: il broker provvederà alla trasmissione dei premi alle compagnie assicurative entro i termini necessari a garantire al Comune la continuità della copertura assicurativa.

2. Variazioni, modifica appendici contrattuali, certificazioni e relazioni assicurative anche ai fini della corretta predisposizione delle relative poste di bilancio.

3. L'eventuale proposta di disdetta o modifica della polizza dovrà essere comunicata entro i termini contrattuali previsti per la disdetta, onde consentire all'Ente di attivare tutte le procedure necessarie.

n) Assistenza tecnica e gestione dei vari sinistri, anche quando il Comune dovesse trovarsi nella veste di danneggiato che di danneggiante, ed anche quando detti sinistri, pur riferendosi a epoca precedente, non siano stati ancora definiti alla data di sottoscrizione del presente contratto (gestione dei sinistri attivi e passivi in corso).

o) Assistenza nella gestione delle varie fasi di trattazione dei sinistri sia attivi che passivi: il broker si farà carico di dare alle strutture del Comune, l'assistenza necessaria per la gestione dei sinistri, in modo da poter giungere nel minor tempo possibile ad una soddisfacente liquidazione da parte della Compagnia di assicurazione. In dettaglio verrà, dopo confronto con l'ente, elaborata e fornita una procedura per i sinistri derivata dalle esigenze specifiche emerse.

La procedura conterrà le linee guida generali per consentire, in relazione alla specificità dei contratti di interesse, di poter:

- istruire adeguatamente la denuncia di danno
- inoltrare la denuncia di danno
- curare il recupero del danno.

Il broker dovrà fornire tutta l'assistenza per:

- la selezione della documentazione di spesa relativa al sinistro
- nel contraddittorio con i periti delle compagnie a supporto della definizione economica del sinistro
- intervento presso le compagnie per il materiale pagamento del sinistro.

p) Presentazione di un riepilogo semestrale relativo alla situazione dei sinistri, contenente l'indicazione di quelli liquidati, riservati e/o dichiarati senza seguito.

q) Elaborazione di un rapporto annuale sull'andamento dell'attività assicurativa e della sinistrosità riferito all'anno precedente, le attività da attuare a breve e a medio termine con l'obiettivo di ridurre il numero delle polizze da gestire e di unificare le scadenze delle stesse.

r) Consulenza ed assistenza in ogni situazione avente interesse assicurativo, ivi compreso l'aggiornamento relativo ad eventuali modifiche legislative con le relative ricadute sui contratti in corso.

s) Costante aggiornamento in ordine alle problematiche ed alla legislazione sulle garanzie fidejussorie e assicurative da richiedere ai fornitori di beni e/o servizi e agli esecutori di lavori pubblici.

t) Consulenza ed assistenza, a favori di Amministratori e dipendenti dell'Ente, che ne facciano richiesta, per problematiche professionali e/o di categoria, nonché studio di convenzioni relative a coperture assicurative individuali in vari settori di rischio.

u) Obbligo di dare riscontro scritto entro 15 giorni, alle comunicazioni inoltrate dal Comune in merito a procedimenti relativi a sinistri aperti.

Il Broker è tenuto ad individuare un responsabile e referente che avrà l'onere di recarsi presso il Comune, in ogni caso quando l'Ente ne faccia richiesta, per la discussione di specifiche problematiche.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici del Comune, né potrà impegnare in alcun modo il Comune (se non preventivamente autorizzato), al quale resta quindi ogni potere decisionale. I contratti assicurativi dovranno essere sottoscritti esclusivamente da Dirigenti o Funzionari incaricati del Comune muniti di potere di firma ed espressamente autorizzati.

ART. 4 – DURATA DELL'APPALTO

L'incarico avrà durata quinquennale con decorrenza dalla data di aggiudicazione del servizio, oltre ad eventuale proroga di dodici mesi. Dalla predetta data, il broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione amministrativa di tutto il pacchetto assicurativo in corso, compresa la gestione dei sinistri attivi e passivi in atto.

Il Broker, alla scadenza dell'appalto, dovrà assumere l'impegno di assicurare, su richiesta del Comune, la prosecuzione delle attività al fine di consentire lo svolgimento della gara di appalto nel frattempo già bandita ed il graduale passaggio delle competenze al nuovo Broker.

Il Broker, peraltro, si impegna ad iniziare lo svolgimento dell'incarico anche in pendenza della formale stipula del contratto.

Il rapporto contrattuale sarà rescindibile annualmente con preavviso da inoltrarsi 90 gg. prima della scadenza annuale, con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata.

Il servizio cesserà automaticamente nel caso in cui venga meno l'iscrizione nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui al D.Lgs. n. 209/2005.

ART. 5 - CONDIZIONI GENERALI

Nessuna operazione comportante modifiche di contratto, anche se di carattere amministrativo, nonché di obblighi precedentemente assunti dal Comune, potrà essere eseguita da parte del broker senza preventiva e formale autorizzazione da parte del Comune nelle forme di legge.

La sottoscrizione delle polizze, come pure la formulazione delle disdette ed il pagamento delle rate di premio, sono e rimangono di esclusiva competenza del Comune, pur avvenendo per il tramite del broker, il quale si impegna e si obbliga a versare i premi alla compagnia interessata, in nome e per conto del Comune, nei termini e modi convenuti con la compagnia stessa. In ordine alla efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del broker e/o da parte della compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili del Comune, pertanto, il mandato di pagamento fatto a favore del broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per il Comune stesso. Il broker trasmette al Comune i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi, almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nelle polizze assicurative.

Non sono quindi imputabili al Comune eventuali ritardi derivanti dalla mancata trasmissione alle compagnie dei premi incassati dal broker, anzi sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Per l'esecuzione di tutto quanto previsto nel presente capitolato, il broker designerà uno o più referenti, che avranno il compito di interfacciarsi con gli uffici del Comune.

ART. 6 – COPERTURE ASSICURATIVE RICHIESTE E CAUZIONE DEFINITIVA

Il broker è responsabile di tutti gli eventuali danni cagionati al Comune di San Maurizio Canavese nell'esercizio della propria attività ed, in particolare, è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare. Il broker risponde altresì dei danni cagionati all'Ente anche dopo la scadenza dell'incarico.

A copertura dei danni di cui sopra, prima di dare inizio all'esecuzione del contratto, il broker affidatario dovrà produrre polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale per

negligenza ed errori professionali prevista dall'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 209/2005 e dall'art. 15 del regolamento ISVAP (ora IVASS) 5/2006, che dovrà essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico ed avere un massimale di copertura non inferiore ad € 1.500.000,00 per sinistro ed € 2.500.000,00 per ciascuna annualità.

Prima della stipulazione del contratto d'appalto la società appaltatrice dovrà consegnare copia della polizza e comunicare successivamente eventuali variazioni, nonché gli atti di quietanza comprovanti il pagamento del premio. La polizza deve essere mantenuta in essere per tutto il periodo di validità contrattuale.

In caso di mancato pagamento dei premi assicurativi da parte dell'aggiudicatario, l'Ente avrà facoltà di risolvere il contratto con effetto immediato e richiedere il risarcimento dei danni conseguenti.

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, l'Affidatario dovrà costituire adeguata garanzia definitiva come previsto dall'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023 sotto forma di cauzione ovvero di fideiussione bancaria o assicurativa, le quali dovranno prevedere l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione contemplata dall'art. 1957, comma 2, del codice civile e la loro operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Committente.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata, a scelta dell'affidatario, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Il valore della garanzia definitiva dovrà essere pari al 10% del valore dell'affidamento per i 60 mesi, al netto dell'IVA. Nel caso in cui la stazione appaltante dovesse incamerare tutta o in parte la garanzia definitiva per le finalità cui la stessa è stata prestata l'Affidatario deve, a semplice richiesta scritta da parte del Committente, reintegrarla, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 12 del presente capitolato.

La garanzia definitiva deve avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto ed essere mantenuta attiva anche per il periodo della eventuale proroga; dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte del Committente e sarà svincolata, ove nulla osti, alla fine del contratto qualora regolarmente eseguito, sulla base del certificato di regolare conformità.

ART. 7 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Per l'appalto conferito al broker e per il suo espletamento non graveranno sul Comune oneri né presenti né futuri per compensi, provvigioni o rimborsi comunque denominati di qualunque specie, in quanto l'opera del broker verrà remunerata, esclusivamente dalle compagnie di assicurazione con le quali saranno stipulate le polizze percependo una provvigione percentuale sull'importo dei premi delle polizze assicurative.

Il Broker affidatario non potrà richiedere all'Ente nessun compenso, neanche nell'ipotesi in cui l'Ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti assicurativi o le relative gare d'appalto non vadano a buon fine con l'aggiudicazione, ferma in quest'ultimo caso, l'eventuale responsabilità del Broker medesimo per la mancata aggiudicazione della copertura assicurativa in caso di accertata negligenza del medesimo.

La provvigione viene applicata in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del piazzamento dei contratti esistenti e corrisposta dalle compagnie assicuratrici. Il Broker affidatario ha diritto di trattenersi le provvigioni di intermediazione dai premi di assicurazione all'atto del loro pagamento.

A tal fine la percentuale della provvigione dovrà essere sempre espressamente indicata in ogni procedura di selezione del contraente per la stipula dei contratti assicurativi. Sarà dunque onere del Broker affidatario predisporre adeguata clausola da inserire nei capitolati speciali e nei successivi contratti assicurativi.

Il Comune non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle Compagnie di assicurazione nei confronti del Broker affidatario.

Nel corrispettivo si intendono ricomprese tutte le attività di natura amministrativa, gestionale e di consulenza, necessarie all'espletamento del servizio di brokeraggio.

Il pagamento dei premi relativi ai contratti assicurativi stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di stipulazione del contratto con il Broker affidatario avverrà esclusivamente tramite il Broker stesso che, a tal fine, si impegna e obbliga a versarli alla compagnia interessata in nome e per conto del Comune, nei termini e con le modalità previsti nelle condizioni di polizza o convenuti con la compagnia di assicurazione, e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 117 del D.Lgs. 209/2005 in tema di separazione patrimoniale.

Con il versamento da parte del Comune al Broker affidatario, il pagamento dei premi assicurativi si intenderà regolarmente assolto, ai sensi dell'art. 1901 del codice civile, ed il Broker affidatario sarà responsabile e terrà indenne il Comune da qualunque conseguenza negativa possa derivare dal mancato o tardivo versamento dei premi alle Compagnie di assicurazione, derivante da ritardi, disguidi o inadempienze imputabili allo stesso Broker affidatario.

Il Broker si impegna a trasmettere all'Ente i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi almeno 30 giorni prima delle scadenze indicate nelle diverse polizze.

Il Broker si impegna a rilasciare al Comune le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicurative, debitamente quietanzate. Relativamente alle ricevute di pagamento del premio, l'atto di quietanza deve essere trasmesso nelle 24 ore successive all'avvenuto pagamento del premio.

CAP. 8 – OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune da parte sua, si impegna e si obbliga a:

- citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza del broker;
- non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti assicurativi senza la mediazione del broker;
- fornire al broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e i documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità e obblighi riguardanti il suddetto servizio.

ART. 9 – PREROGATIVE DEL COMUNE

Restano di esclusiva competenza del Comune:

- a) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker, inclusa la facoltà di accettare in toto, parzialmente, o di rifiutare, motivatamente le proposte presentate;
- b) la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- c) l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati d'appalto da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle forme assicurative di cui necessita il Comune;
- d) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.
- e) la facoltà di rescindere annualmente il contratto di brokeraggio con il preavviso di cui all'art. 4 del presente capitolato.

ART. 10 – SITUAZIONE ASSICURATIVA DELL'ENTE

I contratti assicurativi in vigore al momento della gara sono i seguenti:

POLIZZA	Importo premio (annuale)
Polizza RCT/O	15.936,00
Polizza tutela legale	€ 5.444,62
Polizza incendio-furto-elettronica	€ 7.798,00
Polizza patrimonio (beni di interesse storico-artistico)	€ 1.214,00
Polizza RC cumulativa veicoli dell'Ente	€ 11.389,44
Polizza cumulativa veicoli chilometrica	€ 1.078,28
Polizza infortuni conducenti veicoli dell'Ente	€ 1.200,00
Polizza RC Patrimoniale	€ 4.900,00

per una spesa complessiva annua pari ad € **48.960,34**.

Gli anzidetti importi non comprendono le regolazioni premio.

I contratti assicurativi in corso saranno presi in carico dal nuovo Broker, secondo le norme del vigente Codice deontologico di autoregolamentazione approvato dall'Assemblea dell'Associazione di Categoria Brokers di Assicurazione e Riassicurazione (A.I.B.A.), senza alcuna responsabilità in capo al Comune di San Maurizio Canavese.

ART. 11 – VALORE DELL'APPALTO

Ai fini di una presuntiva quantificazione sull'ammontare del servizio, alla luce del valore medio delle provvigioni che vengono riconosciute al broker sul valore complessivo dei premi annui, il valore contrattuale presunto è di circa € 4.440,46 annuo, per un totale presunto di circa di € 22.202,30 per i cinque anni. In caso di proroga per dodici mesi il valore contrattuale assumerà l'importo complessivo di € 26.642,76.

La quantificazione presunta di cui sopra è stata calcolata in percentuale sulla base del valore dei contratti sottoscritti, con provvigioni del 6% per polizze RCA e del 10% per le altre polizze.

ART. 12 – MODALITÀ ED ESPLETAMENTO DELLA GARA

L'aggiudicazione del servizio di cui all'articolo 1 avverrà secondo le norme, i termini, le modalità e le condizioni definite all'interno del presente capitolato e della relativa lettera di invito, effettuata mediante RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). Il servizio sarà aggiudicato a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, mediante il criterio di cui all'articolo 108 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 13 – CONTRATTO

Il contratto verrà perfezionato tramite RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con la trasmissione dell'ordine contratto generato dal sistema.

ART. 14 – DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto divieto all'aggiudicatario di cedere o subappaltare l'esecuzione di tutta o di parte del servizio pena di immediata risoluzione del contratto stesso e del risarcimento degli eventuali danni.

ART. 15 – INADEMPIENZE CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune ha il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D.Lgs. n. 209/2005 ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del broker.

Il Comune potrà in ogni caso procedere, senza che l'appaltatore abbia nulla a pretendere e con decorrenza immediata, alla risoluzione unilaterale del presente contratto nei seguenti casi:

- Perdita dei requisiti di partecipazione di cui al bando di gara.
- Subappalto e/o cessione di tutto o parte del contratto da parte dell'appaltatore.

- Cessione dell'azienda appaltatrice o del ramo dell'azienda appaltatrice interessato alla gestione del presente appalto, successione nella titolarità dell'azienda appaltatrice, non preventivamente comunicate ed accettate dal Comune.

- Mancato o tardivo versamento dei premi alle Compagnie assicuratrici.

Nel caso inoltre di inadempienze contrattuali l'Ente provvederà a formalizzare contestazione scritta assegnando al broker 10 (dieci) giorni per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte.

In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine o ritenute idonee, da parte dell'Amministrazione, a giustificare il comportamento del broker verrà applicata, per ogni singola violazione una penale nella misura di:

- € 500,00 per gravi omissioni e ritardi rispetto al termine contenuto nella diffida ad adempiere;

- € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento rispetto ai termini indicati dall'Ente per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di recedere dal contratto a suo insindacabile giudizio, previo preavviso di trenta giorni da effettuarsi con raccomandata A/R in caso di reiterate inadempienze agli obblighi posti a suo carico dal presente capitolato e/o ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

ART. 16 – ALTRI OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DEL BROKER

Sono a carico del broker appaltatore:

a) Tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento dell'appalto;

b) I rischi connessi all'esecuzione dell'appalto;

c) L'obbligo di garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con la Compagnia assicurativa obbligandosi a mettere a disposizione del Comune tutta la documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;

d) L'obbligo di gestire l'appalto nell'interesse esclusivo del Comune.

ART. 17 – OBBLIGHI DEL BROKER VERSO TERZI E LAVORATORI DIPENDENTI

La società appaltatrice si assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati a terzi e al Comune destinatario in dipendenza di manchevolezza o trascuratezza delle prestazioni oggetto del capitolato.

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

ART. 18 – CONTROVERSIE

È esclusa la competenza arbitrale. Per quanto non contemplato nel presente capitolato si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia. Per ogni controversia giudiziaria che dovesse insorgere dall'esecuzione del presente capitolato viene eletto il Foro-Tribunale di Ivrea.

ART. 19 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., assumendosi tutti gli obblighi derivanti dalla medesima legge e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine si impegna ad utilizzare un conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche, ovvero uno strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità e ad indicare i soggetti abilitati a operarvi, nonché a comunicare tempestivamente ogni modifica di relativi dati. Il contratto verrà risolto di diritto, qualora le transazioni finanziarie non siano state eseguite con bonifico bancario o postale o altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

ART. 20 – DISPOSIZIONI PREVENZIONE CORRUZIONE

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16.04.2013, n. 62 il broker e i collaboratori della ditta aggiudicataria che operano in base al presente contratto sono soggetti alle disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ed al Codice di Comportamento applicabile ai dipendenti del Comune di San Maurizio Canavese, per quanto compatibili, e in caso di gravi violazioni degli obblighi ivi contenuti si potrà procedere alla risoluzione del contratto.

L'aggiudicatario è tenuto ad osservare quanto previsto dal piano comunale di prevenzione della corruzione redatto ai sensi della Legge n. 190/2012, dal codice di comportamento e dalla Legge n. 190/2012 e s.m.i per le parti di competenza.

L'aggiudicatario si impegna altresì a rispettare la disposizione di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, come modificato dall'art. 1, comma 42, lettera l), della Legge 06.11.2012, n. 190.

ART. 21 – DISPOSIZIONI FINALI

L'Amministrazione Comunale si riserva di prorogare la data della gara o di non procedere all'aggiudicazione senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa. L'aggiudicazione sarà comunque fatta anche in presenza di una sola offerta.

Si precisa che relativamente alle attività oggetto dell'appalto non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi: gli oneri relativi risultano quindi essere pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare. Per quanto non previsto dal presente capitolato, si rinvia alla normativa vigente in materia.

ART. 22 – AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, nonché del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione ai terzi, per finalità e scopi connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione del servizio del presente capitolato, nonché nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, per i soli fini inerenti alla gara.

ART. 23 – SPESE CONTRATTUALI

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dalla vigente normativa ed a quelle specificate nel presente capitolato, sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di contratto, che sarà stipulato in forma telematica sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione - MEPA e di ogni altra imposta e spesa inerente all'esecuzione del servizio.

ART. 24 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale, si fa rinvio alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, nonché alle disposizioni contenute nel Codice Civile.

La Ditta Aggiudicataria è comunque tenuta al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione di nuove normative.

ART. 25 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Poncini Giorgia, Responsabile del Settore Economico-Finanziario, Tel 011.9263240 – e.mail: ragioneria@comune.sanmauriziocanavese.to.it – pec: finanziario@pec.comune.sanmauriziocanavese.to.it.